CAMERA DEI DEPUTATI N. 1586

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAPPALARDO

Modifica all'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore

Presentata il 21 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri – nonostante che il grado massimo previsto per il loro ruolo sia quello di generale di divisione – sono promossi al grado di generale di corpo d'armata il giorno precedente la loro cessazione dal servizio, ai sensi dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il quale prevede espressamente che l'avanzamento in questione compete anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo.

Gli ufficiali del ruolo d'onore – invece – « non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono », per effetto dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, così come sostituito dalla legge 16 ottobre 1964, n. 1148.

In virtù del quadro normativo sopradelineato, si verifica che i generali di divisione dei Carabinieri del ruolo d'onore non possono raggiungere il grado apicale che, di fatto, i colleghi in servizio permanente effettivo conseguono « alla vigilia » del pensionamento. Ciò non appare né equo, né in sintonia con la legislazione riguardante il ruolo d'onore.

Infatti:

non è equo penalizzare moralmente una benemerita categoria di ufficiali che si sono particolarmente distinti nell'assolvimento dei propri doveri pagando in termini di mutilazioni e di infermità invalidanti il servizio prestato;

si ritiene che tale situazione sia un effetto « perverso » dello sviluppo meno

armonico della legislazione sull'avanzamento degli ufficiali, specie dopo l'entrata in vigore della legge n. 224 del 1986.

Si rende necessario, pertanto, sanare la suindicata sperequazione, riconoscendo agli ufficiali dei Carabinieri del ruolo d'onore – una volta in congedo – la possibilità di essere promossi anche oltre il grado massimo previsto.

A tal fine, è stata predisposta l'unita proposta di legge che, peraltro, non comporta oneri finanziari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il sesto comma dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come da ultimo sostituito dalla legge 16 ottobre 1966, n. 1148, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui ai commi precedenti possono conseguire avanzamento anche oltre il grado massimo per il ruolo dal quale provengono, soltanto se si trovano in congedo ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-1586
Lire 500